

Roma, 14 aprile 2016

Schema-tipo di Regolamento sul Diritto di Interpello

Premessa

L'art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23¹, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.

In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Dal 1° gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall' articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso).

Si precisa tuttavia che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali:

- **interpello ordinario:** riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l'interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali;
- **interpello probatorio:** riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994); l'interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali;

(¹) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

- **interpello antiabuso:** riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l'interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali ⁽²⁾;
- **interpello disapplicativo:** riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l'interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali.

L'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016. L'art. 8, co. 3 del decreto dispone che «*Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I*»

L'art. 8, comma 4, reca una disposizione transitoria, applicabile solo alle Agenzie fiscali, in base alla quale fino all'emanazione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza. Con riferimento agli enti locali, non è stata prevista analoga disposizione, pertanto nelle more dell'attuazione di quanto previsto non è possibile applicare in via transitoria il precedente regolamento che ogni ente avrebbe dovuto adottare in base a quanto disposto dall'art. 1, co. 4 della legge n. 2012 del 2000.

Pertanto, nelle more dell'aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal d.lgs. n. 156 del 2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2016, e ciò ovviamente anche nell'ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello.

Per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016 (in quanto termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione), ovvero quello attualmente previsto per l'adozione delle delibere tributarie. Nel rispetto del termine previsto nell'art. 8, co. 3 del D.lgs. n. 156 del 2016, l'approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1° luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge.

Di seguito si propone uno schema tipo di regolamento che ha la funzione di adattare le previsioni di legge a livello locale, essenzialmente sotto l'aspetto procedurale.

⁽²⁾ La Corte di Cassazione, sentenza 30 novembre 2009, n. 25127, ha applicato il concetto di abuso del diritto in una controversia relativa all'ICI dovuta per un area fabbricabile pertinenziale.

SCHEMA DI REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

COMUNE di

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	4
Articolo 2 - <i>Presentazione dell'istanza dell'interpello</i>	4
Articolo 3 - <i>Istanza di interpello</i>	5
Articolo 4- <i>Adempimenti del Comune</i>	6
Articolo 5 - <i>Efficacia della risposta all'istanza di interpello</i>	6

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi *[o indicare altro ufficio....]*.

Articolo 2 - *Presentazione dell’istanza dell’interpello*

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- *Adempimenti del Comune*

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di

Articolo 5 - *Efficacia della risposta all'istanza di interpello*

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.